

Proc. n. 49-1/2025 P.U.

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

**in composizione monocratica**

nella persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, delegato con provvedimento del presidente di sezione del 16.01.2025 per l'istruzione del procedimento unitario iscritto al n. 49-1/2025 PU, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 febbraio 2025 e all'esito dell'esame degli atti, rileva che:

- con ricorso depositato il 14.01.2025 con sede legale in Roma, in via , deducendo: di versare in condizione di crisi rilevante ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) d. l.vo 14 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII); di aver dato impulso a trattative con il ceto creditorio per pervenirne alla risoluzione a mezzo dello strumento ex art. 57 CCII, predisponendo relativo piano in continuità aziendale oggetto di convalida asseverativa a firma di professionista indipendente nella persona del dott. ; di aver predisposto proposta di trattamento del credito di Agenzia delle Entrate ex art. 63 CCII inviata all'ente creditore il 17.12.2024; di aver già raggiunto accordi con i 'creditori aderenti' e che era in attesa del decorso del termine di giorni 90 perché il creditore pubblico esprimesse le proprie determinazioni; ha quindi chiesto ai sensi dell'art. 54 comma 3 CCII la concessione delle misure protettive per salvaguardare il proprio patrimonio e preservarlo da azioni aggressive individuali *'nel termine necessario al deposito della domanda di omologazione dell'ADR'*;
- a detta istanza ha allegato la documentazione prevista dall'art. 39 comma 1 CCII e relazione di *'professionista indipendente'* ex art. 54 comma 3 CCII;
- l'art. 54 comma 3 CCII prevede che le misure protettive previste dal precedente comma 2 CCII possano essere chieste durante le trattative con il ceto creditorio e prima del deposito della domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII;
- finalità di tale norma è offrire all'imprenditore che accede allo strumento di risoluzione della propria condizione di crisi di matrice prevalentemente convenzionale la protezione da azioni esecutive individuali che potrebbero pregiudicare l'attuazione del piano accedente all'accordo e quindi la complessiva attività di componimento del debito;
- la società ricorrente, nel rispetto applicativo di quanto stabilito dal richiamato comma 3 dell'art. 54 CCII ha corredato la propria istanza anche di relazione asseverativa in cui il professionista indipendente suo redattore, dott. , ha dato atto della pendenza, alla data del 13.01.2025 di trattative con creditori rappresentativi di almeno il sessanta per cento dei propri crediti (segnatamente: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione, 'fornitori', 'fornitori commerciali', 'professionisti', 'finanziatori terzi' rappresentativi del 78,69% della complessiva debitoria) e l'idoneità della proposta a consentire il pagamento dei creditori con i quali non intercorrono trattative o che hanno comunque negato disponibilità a trattare nel termine di cui all'art.

57 comma 3 CCII, il tutto come da relativo prospetto riportato a pag. 19 del relativo scritto (in allegato n. 26);

-l'istanza è assistita dal corredo documentale previsto dall'art. 39 comma 1 CCII e l'asseverazione ad essa accedente appare idonea all'assolvimento della funzione demandata dall'art. 54 comma 3 CCII;

-nessuno dei creditori interessati ha formalizzato opposizione alcuna alla richiesta;

- allo stato, ostativa alla presentazione di domanda di omologa risulta l'omessa pronuncia da parte del creditore pubblico sulla proposta di definizione del proprio credito e/o il decorso del termine di giorni 90 dalla sua trasmissione, giusta previsione dell'art. 63 comma 3 CCII;

- la medesima ricorrente ha dato atto di aver già usufruito di misure protettive per giorni centoventi in occasione di precedente analoga procedura introitata presso questo tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ definito con decisione di 'archiviazione' resa il 18.12.2024 a seguito di propria rinuncia determinata dall'impossibilità di presentare all'autorità erariale proposta di componimento del relativo credito;

- sussistono tutti i presupposti per la concessione dell'invocata misura la cui curata può essere determinata in mesi quattro dall'iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese, trattandosi di tempistica che appare compatibile con quella di svolgimento del procedimento ex art. 57 CCII e con il limite massimo dettato dall'art. 8 CCII;

**P.Q.M.**

concede a \_\_\_\_\_ con sede legale in Roma,

per la durata di mesi quattro decorrenti dall'iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese le misure protettive ex art. 54 comma 2 CCII e quindi:

1. dispone che da tale data i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. dispone che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in quattro mesi a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nel registro delle imprese,
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Roma, 12 febbraio 2025

Il giudice delegato  
dott. Claudio Tedeschi